SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 117-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

ANGELO PICANO

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, numero 2, del codice penale; nonchè agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993

11-AGO-AUT-0117-0

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

ONOREVOLI SENATORI. – Il 5 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Picano per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 61, numero 2, del codice penale; nonchè agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 9 aprile 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 28 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 14 luglio 1993.

Il senatore Picano – che aveva già fornito una memoria scritta – è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 14 luglio 1993.

La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto di essere autorizzata a procedere contro il senatore Angelo Picano per i reati di corruzione aggravata (in concorso) e di violazione delle norme sul contributo dello Stato ai partiti politici.

La richiesta si fonda sulle dichiarazioni di due imprenditori: Angelo Jacorossi, Presidente della «Jacorossi s.p.a.» e Vice Presidente della «AGIP Servizi s.p.a.», nonchè di Giuseppe Milone, titolare della omonima impresa edile.

Dalle dichiarazioni dei due imprenditori risulterebbe il versamento di lire 200 milioni al senatore Picano, versamento facente parte di un più ampio compenso richiesto dal senatore medesimo ad un consorzio di imprese tra la «Jacorossi s.p.a.», l'impresa «Milone», la «Italstrade» del Gruppo «Iritecna», e la «AGIP Servizi s.p.a.», che ha assunto dal Consorzio degli Acquedotti riuniti di Aurunci di Cassino, in concessione (si sottolinea che il riferimento è a tale strumento e non all'appalto), la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di fognature e depurazione.

Il fascicolo processuale, inviato dalla Procura di Milano, contiene soltanto gli interrogatori di Jacorossi e Milone, nonchè un verbale di confronto tra i due e 35 richieste di autorizzazione a procedere formulate contro parlamentari nel corso dell'inchiesta «mani pulite». Non altro.

Il senatore Picano ha presentato – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato – una memoria scritta, in cui contesta in fatto la credibilità delle dichiarazioni di Milone e Jacorossi, con argomenti non privi di pregio, ma non valutabili dalla Giunta nel *proprium* dell'autorizzazione a procedere.

Fermo restando che le citate dichiarazioni costituiscono indizio sufficiente per la contestata violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, può assumere rilievo invece la estrema incompletezza del *dossier* per ciò che riguarda la contestata corruzione. Vero è che l'ambito amministrativo in cui l'illecito finanziamento ha potuto determinare l'effetto corruttivo è precisamente determinato dal riferimento specifico al Consorzio di Aurunci ed ai relativi lavori pubblici che assumono rilievo centrale nella vicenda. Tuttavia, appare certamente singolare che i magistrati milanesi non abbiano ritenuto di acquisire gli atti del procedimento amministrativo, che avrebbero portato all'affidamento di quello che dagli stessi viene definito «un appalto pubblico».

Il senatore Picano ha prodotto, a corredo della sua memoria, una copia della deliberazione del Consiglio del Consorzio del 16 ottobre 1990 (n. 631). Se fosse stata acquisita, i magistrati avrebbero potuto avere contezza che non di appalto si è trattato, ma di concessione di progettazione, realizzazio-

ne e gestione, avvenuta per affidamento diretto.

Ciò, evidentemente, non è sufficiente ad escludere di per sè la corruzione, ma potrebbe essere rilevante ai fini della qualificazione della corruzione come impropria ed eventualmente come successiva. Tuttavia, va ricordato che a seguito dell'interpretazione che la Camera ha dato in ordine al carattere perentorio del termine di 30 giorni, di cui all'articolo 344 del codice di procedura penale, e in attesa del noto pronunciamento al riguardo della Corte Costituzionale, i magistrati si vedono costretti a richiedere l'autorizzazione a procedere in una fase estremamente preliminare delle indagini, e ciò può, in qualche modo, giustificare la segnalata povertà del materiale istruttorio che sorregge la richiesta medesima.

Vero è però anche che, nella richiesta di autorizzazione a procedere al nostro esame, si ribadiscono principi di diritto (ad avviso del relatore inaccettabili) che renderebbero superfluo ogni approfondimento istruttorio; in tale prospettiva la circostanza che a sostegno di una domanda si alleghino altre richieste sembrerebbe dimostrare un'altrettanto inaccettabile tendenza della Procura milanese a trovare nel generale carattere corruttivo del sistema la prova presuntiva della corruzione nei singoli episodi, a differenza dell'impostazione metodologica seguita da altre Procure, più puntuali nell'individuare i singoli atti della pubblica amministrazione viziati dall'ipotizzata corruzione.

La Giunta ha comunque reputato opportuno proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, anche per il reato di corruzione e non soltanto per quello di illecito finanziamento dell'attività politica, in quanto in questo caso (a differenza di altri) la magistratura milanese procedente ha indicato almeno l'ambito amministrativo di riferimento ai fini dell'ipotizzato reato contro la pubblica amministrazione; nell'auspicio che la prosecuzione dell'indagine porti a quell'approfondimento istruttorio che appare indispensabile.

Inoltre, la Giunta – pur ribadendo il principio secondo cui l'autorizzazione non debba essere automaticamente concessa, in presenza di una sollecitazione in tal senso da parte del senatore interessato – ha comunque tenuto conto dell'invito rivolto (nell'ambito delle sue facoltà) dal senatore Picano alla Giunta ai fini di una sollecita concessione dell'autorizzazione a procedere, onde poter chiarire in tempi rapidi le vicende contestate nella sede giudiziaria e quindi riacquistare la necessaria serenità di fronte all'opinione pubblica.

Conformemente alla propria giurisprudenza, sempre confermata dall'Assemblea, la Giunta ha reputato di non poter accogliere la generica richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, cpp, non ammettendosi istanze generiche e non specificamente motivate.

Per questi motivi, la Giunta – con separate votazioni – ha deliberato:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (all'unanimità).

PELLEGRINO, *relatore*